



Trasmessa via PEC



Spett.le PROVINCIA DI LECCE
Settore Territorio e
Programmazione Strategica
Servizio Ambiente e tutela Venatoria
Via Umberto I n.13,
73100 - Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. ARPA Puglia
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: PV-INVEST ITALIA S.r.l. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto "terra-voltaico", avente potenza in immissione pari a 5,930 MW e potenza moduli pari a 5,9269 MWp, e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, denominato "Martini", ubicato in Comune di San Donato di Lecce (LE), contrada Martini.
Riscontro a Controdeduzioni.

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 46771 del 29.06.2021, è stata inviata dall'Autorità Competente, comunicazione prot. N° 27092/2021 del 28.06.2021 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art 27-bis, c. 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 57353 del 17.08.2021, l'Autorità Competente ha comunicato gli esiti della verifica e le richieste di integrazioni/chiarimenti pervenute ai sensi dell'art 27-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 70304 del 13.10.2021 è stato comunicato l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c. 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii e assegnazione del gruppo di lavoro;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 80101 del 23.11.2021, è stata indetta Conferenza di Servizi istruttoria, in forma semplificata e asincrona, per il giorno 20.12.2021;
- con prot. n° 85607 del 17.12.2021 ARPA Puglia trasmetteva Valutazione Tecnica Ambientale relativamente al progetto in oggetto;
- con nota prot. n° 15338 del 03.03.2022, ARPA Puglia acquisiva riscontro del proponente in merito alla Valutazione tecnica ambientale;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 17289 del 11.03.2022, è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona, per il giorno 12.05.2022, poi rinviata alla data del 26.05.2022 con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 35764 del 10.05.2022.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

esaminata tutta la documentazione disponibile e le controdeduzioni fornite dal Proponente e redatte dallo Studio Legale Mannelli, si significa quanto di seguito:

a) sull'assetto di contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR

La Scrivente conferma quanto asserito con la precedente Valutazione Tecnica Ambientale, in quanto l'impianto fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.¹

b) Sul sostenuto mancato rispetto dell'IPC

2

La Scrivente conferma quanto asserito con la precedente Valutazione Tecnica Ambientale, in quanto, oltre alle aree degli impianti ricadenti nelle famiglie A, B e S individuate nel DD 162/2014 (indicate in tabella 2 della *Valutazione Tecnica Ambientale*), l'area dell'impianto in esame deve essere considerata ai fini del calcolo della S_{IT} e conseguentemente nel calcolo dell'IPC.

Pertanto si riporta di seguito il calcolo corretto dell'IPC:

- $S_i = 86.100,00 \text{ m}^2$
- $R = 165,59 \text{ m}$
- $RAVA = 993,54 \text{ m}$
- $S_{IT} = 86.100,00 \text{ m}^2 + 25.000,00 \text{ m}^2 = 111.100,00 \text{ m}^2$
- Aree non idonee FER = 0 m^2
- $AVA = (R_{AVA})^2 \pi = 3.099.600,00 \text{ m}^2$
- $AVA - \text{Aree non idonee FER} = 3.099.600,00 \text{ m}^2$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 3,58\% > 3\%$$

Il criterio 1 risulta quindi non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3

¹ A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022.

Si evidenzia, infine, la circostanza rilevata dal proponente riguardo il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, esso fa effettivamente riferimento alla valutazione di un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici, della quale si riporta l'estratto in questione.

CRITERIO 1

- Indice di Pressione Cumulativa (IPC):

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

S_{IT} = Σ (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m²;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m²;

si calcola tenendo conto:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m²;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$R_{AVA} = 6 R$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{aree non idonee}$$

CRITERIO 2

- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati < 2 Km

Valutazione parziale:

Criterio	Valutazione	
	Favorevole	Sfavorevole
Criterio 1	< 3 %	> 3 %
Criterio 2	> 2 Km	< 2 Km

Valutazione totale:

La valutazione Tecnica sarà POSITIVA solo in caso si verifichi una valutazione Favorevole per entrambi i criteri.

Nella stessa delibera del D.D.G. sopra enunciata si specifica che il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, o anche uno solo di essi, determina il non rispetto delle Linee Guida.

c) Sulla circostanza che l'area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture elencate all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di rendere disponibile il territorio all'interno del quale si potrebbero espandere le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

20-30 anni, si sottrarrebbe suolo fertile limitando la possibilità di incrementare tale produzione agricola di qualità.

Tale asserzione trova riscontro anche a quanto riportato nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio2:

“l’obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere sul queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc.. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

d) Sulla circostanza che l’area di intervento ricadrebbe nell’area buffer di 1 km giusta normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010

Così come indicato a pag. 35734 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 (di cui si riporta estratto), anche gli impianti fotovoltaici della tipologia F.6 e F.7 sono indicati tra le “tipologie di impianti (come definibili dall’allegato 2) non compatibili.

AREE EDIFICABILI URBANE + BUFFER DI 1 KM PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI			
Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all’allegato 2) non compatibili
Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 16 Allegato 4, “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”.	L’Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente con relativa area buffer di 1000 m.	La realizzazione di torri eoliche di maggiore taglia all’interno o nelle immediate vicinanze dei centri urbani è problematica da un lato in ragione delle elevate densità insediative che caratterizzano l’ambito urbano e quindi la oggettiva difficoltà di realizzazione di questi impianti a distanze accettabili da abitazioni, luoghi di lavoro e servizi; dall’altra in ragione dei rischi per l’incolumità pubblica in luoghi densamente frequentati.	F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3

35734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

4

Si riporta anche la definizione relativa agli impianti di tipologia F.6 e F.7; nel caso in questione l’impianto in oggetto ricade all’interno della tipologia F.7:

Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.	a)20-200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.5
Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5	20 kW <P<200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.6
Impianto con moduli ubicati al suolo	≥200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.7

c Puglia - n. 195 del 31-12-2010

35643

Pertanto, dato che l'impianto in oggetto è progettato ad una distanza < 1km dal comune di San Donato di Lecce, ricade all'interno di suddetta area.

e) Sull'assunto che nel caso di specie l'alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell'ambiente

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando come il PPTR abbia come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

5

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quali viene posizionato al primo posto l'interesse pubblico e oltre a motivazioni di natura paesaggistica, urbanistica e agrotecnica, riconosce un principio del «troppo pieno», ed evidenziano la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto «ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo».

Relativamente alle matrici ambientali riguardanti «Acustica e Campi Elettromagnetici» si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce pervenute con nota prot. n° 34765 del 05.05.2022, che si allega alla presente per completezza espositiva.

In conclusione, e sulla base di quanto su enunciato, la scrivente Agenzia conferma la «Valutazione Tecnica Ambientale» già trasmessa con protocollo n° 85607 del 17.12.2021.

Distinti Saluti.

Il GdL
dott. ing. Ettore Però
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi



Il Direttore del DAP
(dott. ing. Roberto Bucci)

dott. Antonio D'Angela



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice
dott.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “ Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto “terra-voltaico” avente potenza in immissione pari a 5,930 MW, denominato “Martini”, ubicato nel Comune di San Donato di Lecce (LE), contrada Martini”. Proponente PV-INVEST ITALIA Srl. Contributo specialistico sul tema dell'agente fisico campi elettromagnetici dopo integrazioni: **parere positivo**.

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 10229 del 11.03.2022

Ns. rif.: prot. n. 17289 del 11.03.2022

Riguardo al procedimento autorizzativo in oggetto si rammenta che nel nostro ultimo parere, a causa dell'inadeguatezza delle integrazioni presentate in ordine alla valutazione degli impatti per le emissioni elettromagnetiche, ovvero per la compromissione delle valutazioni precedentemente assentite, il nostro Servizio aveva rimandato all'A.C. qualsivoglia risoluzione al riguardo¹.

A un passaggio successivo la ditta proponente ha prodotto ulteriore Revisione della Relazione Elettromagnetica²: una volta esaminata essa mostra di rispondere a tutte le integrazioni richieste e corregge i calcoli errati che si erano palesati nella scorsa occasione.

Un'unica precisazione pare opportuno fare - a futura memoria - in merito agli arrotondamenti per le linee in MT: per il decreto 29 maggio 2008 l'approssimazione deve essere fatta al metro superiore; resta al ½ metro solo per le Cabine elettriche.

È nostro avviso che comunque la tal cosa non infici le deduzioni tratte in Relazione, anche perché corretta la Dpa resterebbe comunque contenuta nella fascia di asservimento della linea MT.

Pertanto, non avendo nulla da obiettare alle conclusioni cui il tecnico giunge, si prende atto delle asserzioni lì contenute a proposito del rispetto degli obiettivi di qualità³, di cui al dpcm 08.07.2003⁴, e si esprime **parere ambientale positivo sulla compatibilità delle emissioni elettromagnetiche** dell'impianto in parola.

Lecce, 5 maggio 2022

Francesco Stefanazzi⁵

¹ ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce – Servizio Territoriale, “Parere negativo “, Prot. n. 85179 del 16.12.2021.

² P. Assenzio, *Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico*, Rev. 02, 02.03.2022.

³ Ibidem, p. 15.

⁴ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodomesti*, art. 4 – Obiettivi di qualità.

⁵ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le@arpapuglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it